



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERMINI IMERESE

Via U. Di Blasi n° 1, 90018 Termini Imerese – tel. 091-8152405– fax 091-8115061
C.F.: 87001670824 - E-mail:tribunale.terminiimerese@giustizia.it

Visto l'art. 16 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con Legge 221/2012;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia 11 dicembre 2014 "Avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penale SNT";

SI DISPONE

le notifiche a persona diversa dall'imputato/indagato ai sensi degli artt. 148, co. 2, 149, 150 e 151, co. 2, c.p.p. debbono essere effettuate per via telematica a mezzo SNT;

le disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge 221/2012, si applicano ogniqualvolta l'Autorità giudiziaria procedente (giudice o pubblico ministero) dispone che le notificazioni/comunicazioni vengano effettuate dalle cancellerie/segreterie con mezzi diversi da quelli ordinari, salva diversa espressa indicazione;

è possibile effettuare al difensore le notifiche dell'atto destinato all'imputato/indagato nelle ipotesi in cui la norma preveda che l'atto possa o debba essere consegnato al difensore:

- imputato dichiarato irreperibile (art. 159, co. 1 c.p.p.) o latitante (art. 165, co. 1, cpp)*
- imputato residente, dimorante o detenuto all'estero che non abbia dichiarato o eletto domicilio nello Stato (art. 169, co. 1, c.p.p.);*
- imputato che ha eletto domicilio presso il difensore (art. 161, co. 1 e 2, c.p.p.)*
- impossibilità della notifica nelle forme tradizionali al diverso domicilio eletto o dichiarato dall'imputato (art. 161, co. 4, c.p.p.);*

per procedere alla notifica telematica le cancellerie/segreterie provvedono alla scannerizzazione dell'originale cartaceo dell'atto da notificare;

quando da SNT risultano omonimie riguardanti il destinatario della notifica l'ufficio controlla i dati di dettaglio del professionista, accertandone l'identità in tutte le forme possibili;

le cancellerie/segreterie provvedono, in caso di avvenuta consegna, a stampare la busta di avvenuta consegna e l'artefatto, inserendo le stampe nel fascicolo processuale;

considerata l'attuale fase di avvio del sistema, sino a nuove disposizioni, l'unica ipotesi di mancata notifica imputabile al destinatario è quella della mancata istituzione della casella PEC da parte del professionista, da verificarsi tramite l'Albo a cura della cancelleria/segreteria;

in tutti i casi di mancata consegna, indipendentemente dalla causale riportata sull'artefatto, sino a nuove disposizioni, la cancelleria/segreteria provvede a ripetere la notifica nelle forme ordinarie

Termini Imerese, 21 gennaio 2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Alfredo Morvillo



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Giuseppe Rizzo

